

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

CVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
PRESIDENTE	1142	BERLOFFA ed EBNER: Adeguamento della indennità di alloggio a favore dei maestri elementari di cui all'art. 2 della legge 2 luglio 1929, n. 1152 e successive modificazioni). (710)	1144, 1145
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		PRESIDENTE	1144
FRANCAVILLA ed altri: Estensione al personale dipendente dagli enti locali delle disposizioni in materia di riposo nelle festività infrasettimanali. (1530)	1142	ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1144
PRESIDENTE	1142, 1143	NANNI	1144
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1142	FERRI	1145
COLITTO	1142	Proposte di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):	
VESTRI	1142	BOLOGNA e VERONESI: Disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. (2056).	1145
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		PRESIDENTE	1145
GUERRIERI FILIPPO ed altri: Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658 per la istituzione di un attestato di pubblica benemeranza al merito civile. (2757)	1143	VERONESI, <i>Relatore</i>	1145
PRESIDENTE	1143	CURTI AURELIO ed altri: Modifica dell'art. 24 della legge 20 marzo 1941, n. 366, concernente raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. (2612)	1145
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1143	PRESIDENTE	1145
BORIN, <i>Relatore</i>	1143	ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1145
Disegno di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):		Votazione segreta:	
Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (3616)	1144	PRESIDENTE	1145
PRESIDENTE	1144		
VINCELLI, <i>Relatore</i>	1144		

La seduta comincia alle 9,40.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Simonacci è in congedo.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Francavilla ed altri: Estensione al personale dipendente dagli enti locali delle disposizioni in materia di riposo nelle festività infrasettimanali (1530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Francavilla ed altri: « Estensione al personale dipendente dagli enti locali delle disposizioni in materia di riposo nelle festività infrasettimanali ».

Questa proposta di legge è stata esaminata dalla nostra Commissione in sede referente e, oggi, per la prima volta è stata iscritta all'ordine del giorno in sede legislativa. Non sono richiesti pareri di altre Commissioni. Come si ricorderà, durante l'esame del provvedimento in sede referente, furono sollevati dall'onorevole Russo Spena, Relatore, dei dubbi circa l'opportunità di questo disegno di legge, poiché sembrava che esistesse già una norma che dettava delle disposizioni in merito al godimento delle festività infrasettimanali per i dipendenti degli enti locali. Essendo stato chiarito che non esiste alcuna norma su tale materia, l'onorevole Relatore, oggi assente, mi ha incaricato di esprimere alla Commissione il suo parere favorevole per il passaggio all'esame degli articoli.

L'onorevole Ariosto, Sottosegretario di Stato per l'interno, ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho avuto modo di seguire l'esame di questa proposta di legge in sede referente. Il parere del Governo è contrario al provvedimento in esame in quanto l'articolo 220 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, attribuisce piena autonomia agli enti locali per ciò che concerne la regolamentazione di questa materia che rientra nella disciplina generale del rapporto di impiego dei dipendenti dei comuni e delle province.

Il Governo è, quindi, del parere che approvando questa proposta di legge si verrebbe, in altre parole, a ledere l'autonomia degli enti locali.

VESTRI. L'onorevole Sottosegretario ha espresso parere contrario motivandolo con ar-

gomenti relativi al rispetto della autonomia degli enti locali.

Circa il dubbio che era sorto sulla necessità di accogliere la norma, ora in esame, desidero far rilevare che, per legge, quattro festività nazionali (il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 4 novembre) sono già concesse ai dipendenti degli enti locali. Invece il diritto al riposo nelle altre festività infrasettimanali è riconosciuto, per la legge 31 marzo 1954, n. 95, ai lavoratori dipendenti da aziende o da datori di lavoro privati. Vorremmo, ora, che il diritto al riposo in ogni festività infrasettimanale, oltre a quelle riconosciute come festività nazionali, venisse riconosciuto anche ai dipendenti degli enti locali.

Per questi motivi ritengo che la proposta di legge in esame sia valida ed opportuna per cui, nonostante il parere contrario del Governo, ritengo debba essere approvata.

COLITTO. È vero che nella legge comunale e provinciale è stabilito il principio dell'autonomia nel senso che i vari rapporti con i dipendenti devono essere regolati dalle stesse amministrazioni degli enti locali, ma è altresì vero che questo principio, sia pure sancito da una legge, può conoscere eccezioni proprio per effetto di altre leggi, e in tal senso vi sono più precedenti.

La Commissione sa che, più di una volta, è stata disposta con legge dello Stato l'estensione ai dipendenti degli enti locali di benefici accordati agli statali.

La proposta in esame tende ad unificare il trattamento del personale degli enti locali per ciò che concerne il riposo nelle festività infrasettimanali, già concesso a tutti gli altri lavoratori, dipendenti sia da enti pubblici sia da imprese private. Non vedo il motivo di non approvare la proposta di legge, alla quale mi dichiaro favorevole.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo potrebbe esprimere parere favorevole all'accoglimento della proposta di legge, qualora fosse subordinata alla modifica dell'articolo 220 del testo unico della legge comunale e provinciale, per evidente necessità di coordinamento delle disposizioni legislative.

COLITTO. Mi permetto di insistere sul mio punto di vista e confermo di essere favorevole all'approvazione della proposta di legge.

Il Governo, anche recentemente, è intervenuto nell'attività dei comuni, come nel caso del piano regolatore di Roma. La Camera ha riconosciuto regolare tale intervento. Se si vuole, ora, rinviare la discussione su questa proposta di legge, la si rinvi pure, ma non

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

si leghi l'esame del provvedimento all'approvazione della nuova legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Ritengo che sia opportuno esaminare attentamente questa proposta di legge in relazione all'articolo 220 della legge comunale e provinciale, per cui, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Guerrieri Filippo, Villa Ruggero, Buffone, Corona Giacomo, Baccelli: Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un attestato di pubblica benemerenzza al merito civile (2757).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Guerrieri Filippo ed altri: « Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un attestato di pubblica benemerenzza al merito civile ».

Il deputato Borin ha facoltà di svolgere la relazione.

BORIN, Relatore. La proposta di legge in esame tende ad istituire un attestato di pubblica benemerenzza anche per il merito civile. Infatti, la legge 20 giugno 1956, n. 658, che ha istituito la ricompensa al merito civile, prevede la concessione di medaglie d'oro, di argento o di bronzo, per premiare coloro che si sono prodigati con particolare abnegazione nell'alleviare le altrui sofferenze o nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno. Si è, ora, rilevata l'opportunità che tali ricompense siano integrate con l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenzza al merito civile, al fine di graduare meglio la concessione delle ricompense in relazione alla diversa importanza delle benemerenze, analogamente a quanto previsto dalla legge 2 gennaio 1958, n. 13, in materia di ricompense al valore civile.

La Commissione, cui è devoluto il compito di stabilire la graduatoria di benemerenzza, ha auspicato l'istituzione di un attestato, in quanto, molto spesso, si è trovata di fronte a situazioni che, pur degne di riconoscimento, non erano tali da consentire la concessione della medaglia di bronzo.

Si propone, pertanto, di sostituire l'articolo 2 della legge 20 giugno 1956, n. 658, con il seguente: « La ricompensa consiste in una

medaglia d'oro, o d'argento o di bronzo o in un attestato di pubblica benemerenzza ».

L'attestato di pubblica benemerenzza viene concesso dal Ministro dell'interno, sentito il parere della apposita Commissione.

Alla proposta di legge è annesso un quadro indicante le caratteristiche dell'attestato.

Raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione di questa proposta di legge.

ARIOSTO, Sottosegretario di Stato per l'interno. A nome del Governo mi dichiaro favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 20 giugno 1956, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La ricompensa consiste in una medaglia d'oro, o d'argento o di bronzo o in un attestato di pubblica benemerenzza.

Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta, ed agli effetti conseguiti ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, è sostituito dal seguente:

« Le medaglie al merito civile sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13.

L'attestato di pubblica benemerenzza è concesso dal Ministro dell'interno, sempre sentito il parere della Commissione di cui al precedente comma.

Per la concessione di dette ricompense agli appartenenti alle Forze armate o a corpi militarizzati occorre l'assenso delle Autorità da cui gli interessati dipendono ».

(È approvato).

ART. 3.

L'attestato di pubblica benemerenzza al merito civile ha le caratteristiche indicate nel quadro annesso alla presente legge.

(È approvato).

Si intende approvato anche il tipo di attestato allegato alla proposta di legge.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato (3616)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Nella seduta di mercoledì 4 aprile 1962 il Relatore, deputato Vincelli, svolse la relazione. Il disegno di legge venne iscritto altre volte all'ordine del giorno, ma la discussione fu rinviata in attesa del parere della I Commissione (Affari costituzionali). Il termine è scaduto senza che questo parere sia pervenuto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Bisori, che ha seguito particolarmente la materia, mi ha pregato di chiedere un rinvio della discussione del disegno di legge ad altra seduta in modo da essere presente al dibattito.

VINCELLI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Berloff e Ebner: Adeguamento dell'indennità di alloggio a favore dei maestri elementari di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1929, n. 1152, e successive modificazioni (710).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Berloff e Ebner: « Adeguamento dell'indennità di alloggio a favore dei maestri elementari di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1929, n. 1152, e successive modificazioni ».

In data 1° giugno 1960 venne svolta la relazione ed ebbe inizio la discussione generale. In quella seduta venne rinviato il seguito della discussione, in quanto il proponente, de-

putato Berloff, ed il Relatore Russo Spina, dovevano prendere contatto con la V Commissione (Bilancio) per poter superare il seguente parere contrario:

« La Commissione ritiene di non poter esprimere parere favorevole perché dalla proposta non appare in alcun modo determinato il maggior onere che conseguirebbe a carico dei bilanci comunali, con conseguente prevedibile ripercussione sul bilancio dello Stato. Si fa, inoltre, presente l'inopportunità di contraddire l'orientamento legislativo accolto dal piano della scuola attualmente all'esame del Parlamento inteso a sollevare i comuni dai carichi finanziari derivanti dall'assorbimento di compiti scolastici ».

Poiché non risulta che questi contatti con la Commissione Bilancio abbiano approdato a risultati concreti, rivolgo al proponente ed al Relatore l'invito di mettersi in condizione di riferire quanto prima alla nostra Commissione. Prospetto di conseguenza l'opportunità di un ulteriore rinvio della discussione.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per le ragioni esposte dal Presidente il Governo è d'accordo sul rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Vorrei, in ogni modo pregare l'onorevole Sottosegretario Ariosto di darci qualche indicazione sull'ammontare dell'onere previsto dalla proposta di legge, in modo da consentire al proponente ed al Relatore di disporre di un complesso di dati il più preciso possibile.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In seguito alla rivalutazione l'onere per la indennità di alloggio ascenderebbe a circa 22 milioni di lire annui.

PRESIDENTE. Poiché si tratta di un onere modesto, insisterò per sollecitare dalla V Commissione un parere favorevole.

NANNI. Vorrei sapere come è stato determinato l'ammontare in 22 milioni di lire per tutti i comuni delle province di Gorizia, Bolzano, Udine, Trento e Trieste. Desidero anche ricordare che esiste già una legge generale che prevede una speciale indennità di alloggio per i maestri che prestano servizio in sedi disagiate. Credo, inoltre, che molti comuni abbiano già provveduto spontaneamente ad aumentare l'indennità di alloggio.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onere interessa in complesso 163 comuni posti in territori di confine compresi nelle province di Udine, Gorizia e di Bolzano, nel territorio di Trieste ed alcuni co-

muni della provincia di Trento. I maestri che usufruiscono dell'indennità di alloggio sono 2.425 e l'ammontare complessivo dell'onere della rivalutazione è di circa 22 milioni di lire a totale carico dei comuni.

Questi chiarimenti potranno servire a chi dovrà proseguire nei contatti con la V Commissione.

FERRI. Nella relazione è detto che quasi tutti i comuni hanno già spontaneamente provveduto a una rivalutazione dell'indennità di alloggio. Il problema, di fatto, sarebbe superato ed anche la distinzione tra spese obbligatorie e spese facoltative *de jure condendo* dovrebbe sparire.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo per i dati che ci ha fornito e ritengo che, in tal modo, il Relatore ed i proponenti potranno ottenere dalla V Commissione (Bilancio) un nuovo parere. Pertanto il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bologna e Veronesi: Disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (2056).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Bologna e Veronesi: « Disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ».

Prego l'onorevole Veronesi di sostituirsi al Relatore Russo Spena, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

VERONESI, *Relatore*. Dall'ultima discussione non è intervenuta alcuna novità, perché non siamo stati convocati per discutere questo problema.

PRESIDENTE. Mi permetto ricordarle che ella aveva avuto l'incarico, assieme al Relatore Russo Spena, di concertare degli emendamenti al testo della proposta, tenendo presenti le osservazioni fatte dalla I Commissione e dalla XIV Igiene e sanità.

La prego di prendere contatti con il Relatore, onorevole Russo Spena, per discutere il problema e predisporre gli emendamenti, altrimenti si procederà alla nomina di un Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Curti Aurelio, Secreto e Savio Emanuela: Modifica dell'articolo 24 della legge 20 marzo 1941, n. 366, concernente raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (2612).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Curti Aurelio: « Modifica dell'articolo 24 della legge 20 marzo 1941, n. 366, concernente raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ».

La XIV Commissione (Igiene e sanità) ha espresso parere favorevole. Nella seduta del 25 ottobre 1961 venne dato mandato al Relatore Russo Spena di concordare la formula definitiva degli articoli con il proponente.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo un rinvio della discussione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimaner stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

GUERRIERI FILIPPO ed altri: « Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un attestato di pubblica benemeranza » (2757):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Biancani, Borin, Carrassi, Colitto, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Ferri, Gagliardi, Golinelli, Greppi, Guidi, Liberatore, Mattarelli Gino, Nanni, Preziosi Costantino, Riccio, Scalfaro, Schiavetti, Sciolis, Serraro, Toros, Veronesi, Vestri, Vincelli.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO